



DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Servizio Politiche per il Benessere Sociale - DPF013
Ufficio "Politiche per la Famiglia e le Nuove Generazioni"
Via Conte di Ruvo, 74 – Pescara

Avviso pubblico per Adesione
Piano degli Interventi Regionali per la Famiglia dell'anno 2019

Quadro normativo ed atti di riferimento.

Il presente Avviso è disposto in attuazione delle seguenti norme e dei provvedimenti sotto riportati:

L'art. 19, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito il "Fondo per le politiche della Famiglia" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali.

Il Fondo per le politiche della Famiglia è disciplinato dall' art.1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii. per cui lo stanziamento dell'anno 2019, al netto delle risorse finanziarie destinate a sostenere politiche di competenza statale, è ripartito tra le Regioni con decreto del Ministro per la famiglia da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'Intesa sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2019 è stata sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 17 aprile 2019 (Rep. Atti 30/CU) e, conseguentemente, il D.M. 30 aprile 2019 destina le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia dell'anno 2019 alla realizzazione delle attività di competenza statale (art. 2) e regionale (art. 3) e ripartisce queste ultime tra le Regioni assegnando alla Regione Abruzzo la quota di € 367.500,00 (All.to 1 al D.M.).

La L.R. 2 maggio 1995, n. 95 "Provvidenze in favore della famiglia" pone la famiglia al centro del sistema dei servizi sociali attuando un'organica politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni mediante un piano annuale, approvato dal Consiglio regionale, per il finanziamento di interventi mirati nell'ambito della generale programmazione delle politiche sociali di cui al vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018.

La D.G.R n. 404/C del 15.7.2019 propone al Consiglio Regionale, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n.95/1995, il Piano integrato di interventi a favore della famiglia per l'anno 2019 (All.to A), approvato con Deliberazione Consiliare n.11/11 del 6.8.2019.

Nell'ottica dell'integrazione, detto Piano è finanziato con risorse regionali pari ad € 400.000,00, di cui € 73.500 a copertura del cofinanziamento di cui all'art.3, co. 4, del D.M. 30 aprile 2019, e con le indicate risorse statali assegnate alla Regione Abruzzo.

Gli Ambiti Distrettuali Sociali sono i territori privilegiati a livello locale per la realizzazione degli interventi progettabili nell'ambito delle azioni individuate dal Piano.

L'Avviso pubblico è emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di predeterminare criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici a progetti aventi rilevanza sociale, e non è in alcun modo finalizzato all'individuazione di soggetti aggiudicatari di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.1

Azioni del Piano e dotazione finanziaria

Il Piano regionale degli interventi in favore della famiglia per il 2019 si propone di orientare, mediante specifiche azioni, l'impiego sia delle risorse regionali stanziare nel bilancio del corrente esercizio ai sensi della L.R. 2 maggio 1995, n. 95 per € 400.000,00, che delle risorse statali del Fondo per le politiche della Famiglia dell'anno 2019 ripartite con D.M. 30 aprile 2019 di assegnazione alla Regione Abruzzo del finanziamento di € 367.500,00.

La complessiva dotazione finanziaria ammonta, quindi, ad € 767.500,00 come segue destinata:

FONDO	RISORSE	AZIONE 1 – Buoni servizio
FONDO NAZ FAM 2019	€ 206.500,00	Concessione di "Buoni Servizio" per l'utilizzo dei servizi per la prima infanzia (ad es.: ludoteca prima infanzia da 6 a 36 mesi; servizi integrativi al nido per bambini da 0 a 36 mesi; centro per bambini da 0 a 36 mesi e famiglie)
L.R.95/95 FONDI REG.	€ 73.500,00	
TOT. RISORSE AZIONE 1	€ 280.000,00	
		AZIONE 2 – Buoni forniture
FONDO NAZ FAM 2019	€ 161.000,00	Concessione di "Buoni fornitura" di beni di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni, per gestanti e madri sole in situazioni di disagio per stato di povertà o isolamento.
L.R.95/95 FONDI REG.	€ 86.500,00	
TOT. RISORSE AZIONE 2	€ 247.500,00	
		AZIONE 3 - Sostegno alla genitorialità
L.R.95/95 FONDI REG	€ 240.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percorso nascita. Accompagnamento al dopo nascita su varie tematiche (il sonno, il pianto, l'alimentazione, lo svezzamento, il gioco, la fiaba, il nido) ▪ Visite domiciliari alle neo-mamme ▪ Supporto all'empowerment di coppia ▪ Percorsi formativi-laboratoriali di sostegno alla genitorialità ▪ Favorire tra coppie il confronto e la condivisione di esperienze per affrontare in gruppo le difficoltà insite nel ruolo genitoriale ▪ Permettere la creazione di nuove relazioni sociali che favoriscano l'uscita dall'isolamento rafforzando la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità educative, con gruppi di auto aiuto.
TOT. RISORSE AZIONE 3	€ 240.000,00	
TOTALE RISORSE	€ 767.500,00	

Art. 2

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze progettuali

Gli Enti Capofila (E.C.A.D.) degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo sono i soggetti ammessi alla presentazione di istanze progettuali in adesione al presente Avviso.

Può essere proposta una sola istanza progettuale per ciascun Ambito Distrettuale Sociale relativamente ad una o più delle esplicitate azioni 1, 2 e/o 3 in riferimento ad un arco temporale massimo di un anno.

La proposta può essere l'esito di una coprogettazione con soggetti del terzo settore di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs 3 luglio 2017, n.117 operanti in settori afferenti alle azioni indicate nel precedente articolo e/o con Centri per la famiglia e/o di Consulenti familiari pubblici e privati, come individuati dalla Legge del 29 luglio 1975, n. 405.

I rapporti discendenti dal partenariato o da collaborazioni individuati per fronteggiare problematiche familiari con le competenze complementari dei vari soggetti, sono ascritti ai soggetti stessi ed all' E.C.A.D., unico titolare delle scelte progettuali, referente regionale della proposta progettuale nonché soggetto attuatore della stessa nel caso di ammissione a finanziamento.

L' E.C.A.D. e i Comuni del relativo Ambito Distrettuale Sociale possono cofinanziare la progettazione anche mediante la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi.

Art. 3

Budget per Ambito Distrettuale Sociale

Le complessive risorse stanziare nel bilancio del corrente esercizio a finanziamento del presente Avviso sono state ripartite, in coerenza con il criterio di riparto indicato dall'art. 3, co. 2, del D.M. 30 aprile 2019 (medesimo criterio del Fondo Nazionale Politiche Sociali), utilizzando i criteri dettati per le quote del Fondo sociale regionale e del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate dal vigente Piano Sociale Regionale 2016/2018 a sostenere i Piani Distrettuali Sociali, con le seguenti risultanze cui gli Ambiti sono invitati ad attenersi tenuto conto delle esigenze familiari espresse dal territorio.

Sono ammesse compensazioni di risorse tra le Azioni 1 e 2 relativamente all'impiego del Fondo per le politiche della Famiglia e fermo restando il cofinanziamento regionale per l'Azione 1, nonché compensazioni tra le Azioni 2 e 3 sia per le risorse di derivazione statale che quelle regionali.

In ogni caso la Regione si riserva di ridurre gli importi riportati nelle istanze di adesione al fine di garantire il più ampio accesso al finanziamento degli interventi progettati secondo la procedura indicata al successivo art.6.

Destinatari finali delle istanze progettuali devono essere i componenti della famiglia anagrafica in condizioni di poter fruire, rispettivamente, di buoni servizio e/o forniture e/o servizi di sostegno alla genitorialità in funzione delle esigenze espresse ed opportunamente valutate per le famiglie del territorio di riferimento.

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze di adesione

1. Le istanze progettuali devono essere redatte utilizzando l'Allegato 2 "*Schema di domanda*" sottoscritto dal rappresentante legale dell' E.C.A.D.

2. Le istanze di adesione devono essere inviate, entro e non oltre il 30/09/2019 a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpf013@pec.regione.abruzzo.it

3. Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura:

Avviso Pubblico - "Piano degli Interventi Regionali per la Famiglia 2019 – Adesione"

Art. 5

Cause di esclusione

Non sono ricevibili le istanze:

- inoltrate da soggetti diversi dagli E.C.A.D.
- trasmesse oltre il termine sopra indicato - 30/09/2019;

- redatte su modello difforme dall'Allegato 2 "Schema di domanda";
- prive della sottoscrizione del rappresentante legale dell' E.C.A.D.;

L'invio, entro il termine previsto, di un'ulteriore istanza, annulla e sostituisce la precedente.

Non sono ammissibili le istanze progettuali:

- difformi dalle finalità previste dall'art. 3 del D.M. 30 aprile 2019 (sostegno alla natalità e alla genitorialità) o dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 95 (sostegno alla genitorialità e alla famiglia) e declinate nelle specifiche azioni nel precedente art. 1;

Art. 6

Procedura di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità

Il Dirigente del Servizio competente provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro per la verifica di ammissibilità delle istanze sulla base dei requisiti richiesti e previsti dall'Avviso e che successivamente procederà alla validazione dei progetti sulla base dell'attinenza e conformità alle linee indicate nell'Art.1.

A seguito della intervenuta validazione da parte del gruppo di lavoro ne approva gli esiti con atto dirigenziale.

Qualora residuino risorse per una o più azioni, il Servizio competente sulla base delle istanze progettuali ammesse, provvede alla riallocazione delle risorse tra le Azioni 1 e 2 per l'impiego della quota assegnata del Fondo per le politiche della Famiglia dell'anno 2019 e tra le Azioni 1, 2 e 3 per l'impiego del Fondo regionale di cui alla L.R. 2 maggio 1995, n. 95, nel limite della complessiva disponibilità di € 767.500,00

Art. 7

Termini e modalità del procedimento

Le attività previste nelle istanze progettuali devono essere avviate, e tale avvio deve essere formalmente comunicato dagli E.C.A.D. all'indirizzo dpf013@pec.regione.abruzzo.it, entro 30 giorni dalla data della notifica di avvenuta ammissione indicante il finanziamento concesso per ciascuna azione.

In caso di finanziamento inferiore a quello richiesto nell'istanza, la comunicazione di avvio dovrà contenere l'accettazione dell'importo assegnato.

La comunicazione di avvio delle attività deve essere corredata del Codice Unico di Progetto.

La mancata comunicazione di avvio delle attività e/o di accettazione del minor finanziamento assegnato sarà considerata rinuncia alla realizzazione delle attività progettate salvo motivata richiesta di proroga che, comunque, dovrà pervenire al predetto indirizzo PEC entro 30 giorni dalla data della notifica di avvenuta ammissione a finanziamento con l'impegno a concludere, comunque, nel termine previsto.

Dal recepimento di tutte le comunicazioni di avvio delle attività, il Servizio competente provvede con propria determinazione dirigenziale alla liquidazione, a favore degli E.C.A.D. dei relativi importi ammessi a finanziamento di ciascuna Azione.

Durante la realizzazione degli interventi progettati potranno essere effettuati adeguamenti finanziari tra le Azioni 1 e 2 in relazione al Fondo politiche per la famiglia o tra tutte le Azioni in relazione al Fondo regionale a condizione che sia rispettato, in proporzione al finanziamento assegnato, il vincolo del cofinanziamento regionale dell'Azione 1 e che non siano alterate le finalità del progetto.

Le attività devono essere rendicontate dall'E.C.A.D, entro 30 giorni dal termine di conclusione delle stesse, mediante determinazione dirigenziale di approvazione:

- della documentazione rappresentativa delle spese sostenute in relazione all'iniziativa progettuale;
- di relazione finale degli interventi realizzati per ciascuna Azione.

Qualora la spesa sostenuta sia stata inferiore al finanziamento erogato, la determinazione dirigenziale dovrà, contestualmente, provvedere alla restituzione della differenza.

La mancata rendicontazione comporta l'avvio della procedura di recupero del finanziamento erogato e la decadenza dal beneficio salvo proroghe concesse a fronte di giustificati motivi.

Per comunicazioni, SERVIZIO POLITICHE per il BENESSERE SOCIALE - DPF013

e-mail dpf013@regione.abruzzo.it

tel. 085 7672745 – 085 7672752

Art. 8

Controlli e Verifiche

La Regione si riserva di effettuare controlli allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Piano integrato di interventi a favore della famiglia per l'anno 2019.

L'E.C.A.D si impegna a tal fine a:

- conservare la documentazione originale di spesa, distintamente per Azione, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo agli interventi finanziati;
- rendere disponibili o comunque trasmettere i documenti comprovanti le spese sostenute nonché ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;

Art. 8

Informativa

Il presente Avviso ed i relativi allegati (modulistica) saranno resi disponibili sul sito istituzionale www.abruzzosociale.it ed è da intendersi pienamente ed incondizionatamente accettato con la partecipazione allo stesso.